

Decreto n° 73 Prot. Gen n° 3394

DECRETO DEL DIRETTORE

PROGETTO "LAVORI DI RIPRISTINO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA SCUOLA MEDIA "BRUNETTI" DI PORTO TOLLE IN PROVINCIA DI ROVIGO".

AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DI OPERE EDILI (OG1) E IMPIANTISTICHE (OG11) ALL'IMPRESA MORO ANTONIO S.R.L. CON SEDE IN VIALE PORTA ADIGE, 42 - ROVIGO (RO) − P.I. 00771620291 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 7.000,00 COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA - CIG: ZE815DB371.

IL DIRETTORE

Premesso:

- che il Consorzio per lo Sviluppo del Polesine, con le risorse derivanti dal mutuo contratto con la "BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO S.P.A." e la "CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A." sottoscritto con atto notarile rep. 8.526 del 29/12/2011, e con i benefici derivanti dal un contributo POR FESR CRO 2007-2013, concesso dalla Regione Veneto con D.G.R.V. n. 1188 del 23/03/2010, rimodulato con Decreto della Giunta Regionale n. 1090 del 24 luglio 2013, ha realizzato, in nome e per conto dei comuni interessati, l'opera denominata "Progetto per la realizzazione di n°58 impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica su alcuni edifici di 34 Comuni della provincia di Rovigo";
- che in data 22 settembre 2014, nell'area del Basso Polesine, si è verificato un evento atmosferico eccezionale, che ha seriamente danneggiato l'impianto fotovoltaico, realizzato sul tetto della scuola media "Brunetti" in via Brunetti, 17, località Cà Tiepolo del comune di Porto Tolle, in provincia di Rovigo, denominato PORTO TOLLE 2, della potenza di 16,38 kWp, oltre ad una parte delle guaine di impermeabilizzazione del coperto della scuola medesima;
- che, nei giorni immediatamente successivi all'evento calamitoso è stata attuata la messa in sicurezza dell'impianto ed è stato redatto il preventivo di stima per la riparazione dei danni da parte dei rispettivi tecnici incaricati da Consvipo e dal comune di Porto Tolle;
- Visto e Richiamato il contratto Repertorio n. 3218 del 15 ottobre 2015 stipulato in data 09 ottobre 2015 con l'Impresa SO.GE.di.CO. S.r.I. con sede in Zelarino (VE), Via Selvanese 22/B C.F./P.IVA 03309320277 di cottimo fiduciario per l'esecuzione dei "Lavori di ripristino dell'impianto fotovoltaico della scuola media "Brunetti" di Porto Tolle in provincia di Rovigo" (CIG: ZE815DB371) per un importo contrattuale pari ad €. 23.550,00, compresi oneri di sicurezza, oltre IVA di legge;
- Rilevato che la Ditta SO.GE.di.CO. S.r.l. con nota in atti dell'Ente con prot. n. 3348 del 2 novembre 2015, presentava richiesta da parte di subappaltare, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. parte dei lavori di all'Impresa MORO ANTONIO S.r.l. con sede in Rovigo (RO), Via Porta Adige 42 (C.F. e P.IVA 00771620291);



Azienda Speciale

- Rilevato inoltre che l'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. consente l'affidamento in subappalto o in cottimo, in ogni caso non superiore al trenta per cento della categoria prevalente, alle seguenti condizioni:
 - che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
 - che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
 - che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
 - che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i. (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011);
- Rilevato, infine, che il citato art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. considera subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare;
- Dato atto, che, ai fini di quanto sopra indicato, l'importo dei lavori in subappalto richiesto supera il limite del 2 % dell'importo complessivo dei lavori oggetto del contratto d'appalto e che, pertanto, tale affidamento va autorizzato con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Las. 163/2006 e s.m.i.:
- Accertato dalla documentazione presa in esame che ricorrono tutte le condizioni di legge richiamate dall'art. 118 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., per il rilascio del presente provvedimento di autorizzazione al subappalto:
- Ritenuto pertanto di autorizzare il richiesto subappalto con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.:
- Visto il D.Lgs. n. 267/2000: T.U.E.L.;
- Visto il D.Lgs. n. 163/2006: Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture;
- Visto il D.P.R. n. 207/2010: Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice:
- Vista la delibera del C.d'A. nº 75 del 28/07/2010;
- Visto il vigente Statuto del Consorzio:

Tutto ciò premesso.



DECRETA

- 1. Di approvare le premesse in narrativa esposte come parte integrante del presente provvedimento;
- 2. Di autorizzare, per le ragioni indicate in premessa, il subappalto all'Impresa MORO ANTONIO S.r.l. con sede in Rovigo (RO), Via Porta Adige 42 (C.F. e P.IVA 00771620291) relativamente ed alle condizioni indicate nella richiesta pervenuta in data 02/11/2015 Prot. 3348 dall'Impresa SO.GE.di.CO. S.r.l. con sede in Zelarino (VE), Via Selvanese 22/B C.F./P.IVA 03309320277 alle condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- 3. Di dichiarare l'efficacia del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 11, comma 8 del D.Lgs 163/2006, avendo riscontrato positivamente il possesso dei prescritti requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006 in capo alla ditta subappaltatrice;
- 4. Di trasmettere la presente determinazione all'Impresa SO.GE.di.CO. S.r.l. con sede in Zelarino (VE), Via Selvanese 22/B C.F./P.IVA 03309320277 all'Impresa MORO ANTONIO S.r.l. con sede in Rovigo (RO), Via Porta Adige 42 (C.F. e P.IVA 00771620291) ed al progettista e Direttore dei Lavori Ing. Alberto Moscardi di Rovigo (RO) per i successivi eventuali adempimenti di competenza ed in particolare di quelli in materia di sicurezza;
- 5. Di obbligare, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., gli affidatari a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
- Di stabilire che l'autorizzazione di cui al presente decreto sia sottoposta a condizione dell'integrale rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare degli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione delle maestranze e della normativa sui lavori pubblici;
- 7. Di dare atto che tale autorizzazione non comporta alcun onere per la stazione appaltante;
- 8. Di dare comunicazione mensile in epigrafe del presente decreto al Consiglio di Amministrazione ed all'Organo di Controllo.

Rovigo, lì 6 novembre 2015

CONSVIPO - Rovigo - R

ettore He MORETTO-